*La Nuova Procedura Civile*

***Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile***

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 29.12.2022

*La Nuova Procedura Civile, 3, 2022*



**Formula ([valida per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023](https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-2023-definitivamente-approvata-lanticipazione-dellentrata-in-vigore/))**

(di Luigi VIOLA)

TRIBUNALE DI.....

**ATTO DI CITAZIONE**.......

Il sottoscritto Avv................c.f....................iscritto al foro di.........con n.........pec............c.f.......p.iva..........., rappresentante in giudizio e difensore del Sig............., nato a ........il ............... (c.f...............), residente a.............., Via ..............n. .............. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello scrivente legale in .............., Via.............. n. .............., [giusta procura alle liti](https://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-procura-aggiornata-al-30-5-2018/) ,

ESPONE QUANTO SEGUE

FATTO

(esposizione dei fatti rilevanti in modo “*chiaro e specifico*[[1]](#footnote-0)”)

La domanda qui proposta è soggetta a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lvo 28/2010; tale condizione è stata soddisfatta[[2]](#footnote-1), come risulta dal verbale negativo allegato (all. N....) datato ...con n........intercorso tra le parti......

DIRITTO

(esposizione delle disposizioni di legge applicabili in modo “*chiaro e specifico[[3]](#footnote-2)*”)

........

In via istruttoria si chiede.........

(indicare i documenti e gli altri mezzi di prova che si intende offrire in comunicazione).

Tanto premesso ed esposto, si

CITA

il Sig............ c.f. ............ residente a ............, Via ............ n.­............ a comparire a costituirsi *nel termine di settanta[[4]](#footnote-3) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che *la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

Si presentano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

in via principale: ...........

*Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonche' in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.*

Ai sensi della L. n. 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e l’importo del contributo unificato da versare all’atto di iscrizione a ruolo ammonta ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì\_\_\_\_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_\_\_

1. Per soddisfare il requisito della “*chiarezza e specificità*” è consigliabile indicare i fatti rilevanti in modo schematico e/o numerato, indicando già gli allegati dimostrativi che si offrono in comunicazione; ad esempio: *il convenuto Tizio in data 13.12.2021 sottoscriveva il contratto che recitava la prestazione di....., come si vede nell’allegato 1*...... [↑](#footnote-ref-0)
2. Il nuovo art. 163 c.p.c. prevede al n. 3-bis che “*l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”.* [↑](#footnote-ref-1)
3. Per soddisfare detto requisito, è consigliabile non rinviare genericamente a principi dell’ordinamento, ma indicare dettagliatamente l’articolo di legge che si assume vulnerato, unitamente al *dictum* testuale ivi previsto; la chiarezza e specificità sono l’opposto della confusione e genericità, per cui il richiamo generico a principi, senza avere cura di individuarne la base normativa giustificativa, ben potrebbe difettare dei requisiti richiesti in riforma. D’altronde, tale impostazione è conforme con il rilievo che il sistema italiano è di *civil law* e funziona secondo la formula

   PG : F --> D (letto come: il provvedimento giudiziario PG consiste nel mandare il fatto F nel diritto D).

   Per quanto chiarezza e precisione non implichino necessariamente anche “*sinteticità*”, è comunque conveniente non essere dispersivi:

   -sia perchè la lunghezza rischia di tradursi in poca specificità;

   -sia perchè la giurisprudenza si va orientando in senso critico verso la lunghezza dell’atto (per [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.3.2022, n. 10004](https://www.lanuovaproceduracivile.com/principio-di-sinteticita-eccesso-di-documentazione-e-una-forma-di-mascheramento-dei-dati-rilevanti/) l’eccesso di documentazione è una forma di mascheramento dei dati rilevanti, ancorchè per [Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.11.2021, n. 37066](https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinteticita-degli-atti-violazione-del-protocollo-cnf-corte-di-cassazione-conseguenze/) non può implicare la sanzione della nullità dell’atto; per approfondimenti, si rinvia al [FOCUS](https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-su-sinteticita-degli-atti-e-delle-udienze-giurisprudenza-dottrina-e-prassi/)).

   In sede di [relazione illustrativa della Cassazione](https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-qui-la-relazione-illustrativa-della-cassazione/), è stato scritto che *Al fine di codificare il principio in esame, è stato modificato l’art. 121 c.p.c., sia nella rubrica, sia nel testo del suo unico comma. Alla rubrica originaria, dedicata ad affermare il principio della libertà delle forme, è stato aggiunto il principio della chiarezza e sinteticità degli atti. Poi, al primo comma è stata aggiunta una ulteriore frase, nella quale si specifica che tutti gli atti, quindi non solo quelli di parte, ma anche quelli del giudice, devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Il legislatore, pur valutando l’importanza e la necessità di codificare i principi della chiarezza e della sinteticità degli atti, non sembra aver previsto alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto di tali principi, né sembra aver fornito al giudice uno specifico 11 Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01, secondo cui il ricorso deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. 14 strumento da utilizzare qualora vengano redatti atti non chiari o non sintetici.*

   *È evidente, infatti, che la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi, costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che ad esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l’esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa. Sul punto, tuttavia, la legge delega risulta ambigua. Ed infatti, dopo aver previsto, alla lett. d) del comma 17, che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con la normazione secondaria, delega il governo a prevedere espressamente il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese. Tale principio di delega, come si vedrà, è stato recepito nella nuova formulazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c., laddove è previsto che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non ne comportano l’invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.*

   *Sembra, quindi, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro.*

   *La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.*

   *La mancanza di chiarezza dell’atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi. In tal caso, potrà trovare applicazione l’art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l’integrazione dell’atto di citazione. La mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica.*

   *Come si è visto, il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c. stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non ne comportano l’invalidità, laddove il termine limiti sembra riferito a limiti dimensionali, con la conseguenza di escludere che l’eccessiva lunghezza dell’atto possa determinarne, di per sé sola, l’inammissibilità.*

   *Manca, però, una norma che riconosca al giudice il potere di invitare le parti a riformulare l’atto, qualora questo risulti eccessivamente prolisso o ridondante. Si potrebbe, tuttavia, ricavare tale potere del giudice da altre disposizioni generali e, in particolare, dall’art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo. Del resto, il sollecito svolgimento del processo dipende anche dalla mole degli atti delle parti che il giudice è tenuto a leggere. 15 Quanto alle conseguenze della mancata riformulazione, anch’esse potrebbero ricavarsi in via interpretativa, facendo applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo; nonché dell’art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.* [↑](#footnote-ref-2)
4. Previsione imposta dal nuovo art. 163 n. 7 c.p.c., laddove pretende “*l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.* [↑](#footnote-ref-3)